



Oggetto: Procedura negoziata senza bando *ex art. 50, co. 1, lett. e)*, articolata in tre lotti e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori.
Lotto n. ____ - CIG: _____

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P.IVA 04721270876) con sede in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5, 95123, di seguito denominata "Committente", e rappresentata dal Legale Rappresentante *p.t.* Dott. Giammanco Giuseppe, nato a Palermo il 21/07/1961 (Cod. Fisc. GMMGPP61L21G273M), nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv.1°/S.G./2024, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera

E

l'Operatore Economico _____,
con sede in _____, Via _____ n. _____,
P.IVA _____ (di seguito denominato Appaltatore) -
rappresentata dal Sig. _____ nato a _____
il _____ (Cod. Fisc. _____), il quale
interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di procuratore speciale, giusta procura a rogito Notaio _____.

PREMESSO

Il Disciplinare di Gara prot. provv. n. ____ del __/__/____, RDO n. _____, e relativi allegati, con il quale è stata avviata la procedura negoziata senza bando *ex art. 50, co. 1, lett. e)*, articolata in tre lotti, ciascuno unico ed indivisibile, e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori.

La Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del __/__/____ con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. ____ della procedura di affidamento in oggetto emarginata in favore dell'Operatore Economico _____ - Via _____, n. ____, __ (CAP)__, __ (Città)__, __ (Provincia)__, P.IVA _____, il quale, a fronte di un valore posto a base pari a complessivi € _____ I.V.A. esclusa, ha presentato l'offerta al minor prezzo per complessivi € _____ I.V.A. esclusa;

Precisato che preliminarmente all'adozione del provvedimento di cui subito sopra si è proceduto, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.V.O.E.), giusta Deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27/07/2022, alla verifica del possesso in capo all'Operatore Economico _____ dei requisiti necessari per l'aggiudicazione del servizio in oggetto emarginato, con esito positivo risultante dalla documentazione acquisita agli atti del Settore Provveditorato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegati, i seguenti documenti:

1. Disciplinare di Gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Capitolato Speciale;
4. Schema di Contratto;
5. Modello di Domanda di Partecipazione;
6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
7. Istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione";
8. Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 16/11/2016;
9. Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 29/01/2016;
10. Modello di Offerta Economica Senza Prezzi;
11. Modello di Dettaglio di Offerta Economica.
12. Garanzia definitiva;
13. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'affidamento consiste nella fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, dei medicinali allergeni e dei dispositivi medici accessori di cui al lotto di che trattasi.

Il luogo di consegna della fornitura in somministrazione è Catania - codice NUTS ITG17.

I settori di attività, classificati ai sensi del Common Procurement Vocabulary (Dizionario Comune degli Appalti), sono quelli di seguito specificati:

- CPV Principale → 33694000-1 "Agenti diagnostici";

Ai fini della presente fornitura trova applicazione il principio di equivalenza di cui ai paragrafi 7 e 8 della parte seconda dell'Allegato II.5 al D.Lgs. n. 36/2023, cui rimanda l'art. 79 dello stesso Decreto, secondo il quale, a fronte delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che l'Operatore Economico dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 36/2023, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Nicoletti Massimiliano Maria.

Il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione nominato *ex art.* 15, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 è il Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera P.O. Garibaldi Nesima, Dott.ssa Fassari Giuseppina Emanuela.

I quantitativi specificatamente indicati per ciascun prodotto nel Capitolato Tecnico rappresentano il presumibile fabbisogno annuo della relativa fornitura.

La stipula del presente contratto non vincola in alcun modo l'Amministrazione all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dall'Amministrazione che utilizza il contratto nel periodo della sua validità ed efficacia.

I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura emessi dalle Farmacie Aziendali sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile.

La stipula del presente contratto comporta l'accettazione di tutte le prescrizioni, condizioni e modalità complessivamente disposte nello stesso e nella relativa documentazione allegata.

2.1. DURATA

La fornitura in somministrazione ha durata di mesi ventiquattro, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario la Stazione Appaltante si riserva di procedere *ex art. 50, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023* all'esecuzione anticipata del contratto.

Si prevede espressa clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuta definizione di una procedura centralizzata avente ad oggetto i medesi beni di cui alla fornitura in oggetto.

La consegna dei singoli prodotti deve essere effettuata entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione del rispettivo ordine.

2.2. REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, e segnatamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, co. 3, lett. b) e dell'art. 10, co. 1, lett. a), dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP.

2.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo, stimato in mesi dodici, strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. CORRISPETTIVI CONTRATTUALI DOVUTI

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore Economico in forza dei vari ordinativi di fornitura - I.V.A. esclusa - è determinato moltiplicando per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura il prezzo offerto in sede di affidamento per il singolo ml/pezzo di prodotto o per il singolo test in argomento, per come indicato in sede di offerta con il Modello di Dettaglio di Offerta Economica.

I prezzi di aggiudicazione indicati per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test rappresentano dunque il listino di riferimento del Fornitore per l'intera durata del contratto.

Si precisa che i prezzi offerti in sede di affidamento per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test si intendono comprensivi tanto della fornitura dello specifico bene quanto delle prestazioni e dei servizi ad essa connessi e si reputano altresì riferiti alla totalità dell'eventuale kit o strumentario a corredo del relativo prodotto, completo di ogni sua componente.

Le predette forniture devono essere prestate in perfetta regola d'arte, con le modalità, nei termini e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, negli altri allegati e nei singoli ordinativi di fornitura che l'Amministrazione invia al Fornitore.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico devono essere necessariamente possedute dai singoli prodotti offerti per tutta la durata dell'affidamento, a pena di risoluzione del contratto in caso di carenze rilevate in occasione delle consegne.

5. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti della procedura di affidamento, sono a carico del Fornitore le spese relative a:

- a) trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna presso i magazzini di Farmacia indicati negli ordinativi di fornitura dalla Azienda Ospedaliera;
- b) ogni altra spesa accessoria inerente alla fornitura di che trattasi.

Tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei beni e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo offerto in sede di affidamento per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test.

6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto specificatamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Patto di Integrità e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del contratto;
- c) fornire i beni oggetto del contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti della procedura di affidamento;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne venisse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di risultato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel contratto e nella documentazione della procedura di appalto;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'ordinativo di fornitura ricevuto;
- g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che vengono fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente contratto, nel Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, negli altri allegati al contratto e negli ordinativi di fornitura che l'Amministrazione invia al Fornitore;
- h) eseguire i servizi di trasporto, consegna e facchinaggio con ogni onere a proprio carico;
- i) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del contratto la garanzia per:
 - vizi e difetti (art. 1490 c.c.);
 - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (art. 1497 c.c.);

- j) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

7. ORDINATIVI DI FORNITURA

Ai fini della fornitura dei prodotti di interesse l'Amministrazione deve emettere ordinativi di fornitura che l'Operatore Economico è obbligato ad accettare ed eseguire, unitamente ai servizi connessi alla fornitura, con le modalità, nei termini e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico.

8. CONSEGNA DELLA MERCE

La consegna dei prodotti deve essere effettuata entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione del rispettivo ordine, fra le ore 09:00 e le ore 13:00 delle giornate feriali, presso i Magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura dalla Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore è tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione ordinante (Magazzini di Farmacia presso i Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro - Piazza Santa Maria di Gesù, 5, 95123, Catania, CT - e Garibaldi Nesima - Via Palermo, 636, 95122, Catania, CT - salvo eventuali ed eccezionali indicazioni diverse) entro le tempistiche richieste, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, per l'appunto rubricato "*Penali*".

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e facchinaggio.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono di competenza del Fornitore che, pertanto, deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

Per ogni consegna effettuata deve essere redatto un apposito Documento di Trasporto (D.D.T.), sottoscritto da un incaricato dell'Azienda Ospedaliera e da un incaricato del Fornitore, nel quale devono obbligatoriamente essere riportati i seguenti dati:

- a) protocollo e data dell'ordinativo di fornitura;
- b) luogo e data di consegna della merce;
- c) quantità di prodotti oggetto di consegna;
- d) numero e data di scadenza del lotto di produzione.

L'assenza di tali dati può comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte del Fornitore.

Per ciascun prodotto consegnato, il numero di ml/pezzi/test contenuti nella singola confezione deve essere uguale a quello dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza devono avere al momento della consegna una data di scadenza non inferiore ai 2/3 della propria validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare anche prodotti con validità residua minore in caso di necessità.

9. RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore indica all'Azienda il seguente nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura:

- nome _____
- telefono fisso e cellulare _____
- Email / PEC _____

Il Responsabile della Fornitura è l'interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente e rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura.

Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
- gestione di richieste, segnalazioni e problemi rilevati dall'Amministrazione;
- controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'ordinativo di fornitura, deve essere sempre reperibile fino alla consegna della fornitura.

10. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA

A seguito della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verifica che quanto consegnato è conforme a quanto ordinato e a quanto effettivamente offerto in sede di affidamento dal Fornitore.

La verifica di conformità quanti-qualitativa della merce consegnata è rimessa al Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione o a diverso soggetto da questi delegato.

Dell'esito positivo delle verifiche di conformità quanti-qualitativa fanno prova i relativi verbali; questi ultimi si sostanziano nei Documenti di Trasporto (D.D.T.) relativi a ciascun ordinativo di fornitura come debitamente sottoscritti dai soggetti sopra richiamati e dagli stessi contrassegnati con apposito timbro o nota recante l'espresso riferimento circa l'esito positivo dell'effettuata verifica.

In caso di esito positivo della verifica di conformità la data di consegna viene considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo fra le parti.

L'esito positivo della verifica in parola non esonera comunque il Fornitore dalla garanzia, nei termini di legge, per i vizi occulti.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità di prodotti conformi consegnati sia inferiore rispetto a quella ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore deve immediatamente provvedere ad integrare la fornitura entro sette giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti consegnati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballaggio o del confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore deve immediatamente procedere al ritiro e alla sostituzione degli stessi entro sette giorni lavorativi, senza alcun addebito per l'Amministrazione, svolgendo altresì ogni attività necessaria affinché la qualità dei prodotti successivamente forniti sia corrispondente a quanto offerto in sede di affidamento.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, dunque, il Fornitore deve sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente di risolvere in tutto o in parte il contratto a seguito di verifica di conformità con esito negativo o qualora comunque riscontri che i prodotti forniti non rispettano le caratteristiche minime previste dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico.

Delle inadempienze relative alla quantità e qualità delle merci consegnate fanno prova i verbali di verifica di conformità, in tal caso redatti indicando espressamente le difformità quanti-qualitative riscontrate e allegando i Documenti di Trasporto (D.D.T.) relativi alle consegne viziate.

Le merci ammesse al pagamento sono solo quelle le cui verifiche di conformità effettuate a seguito delle rispettive consegne abbiano dato esito positivo risultante dai relativi verbali di verifica di conformità.

Ciascuna fattura deve essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- contratto;
- ordinativo di fornitura;
- prezzo offerto per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test;
- data di accettazione della fornitura;
- numero del documento di consegna.
- conto corrente dedicato *ex art. 3, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.* ove accreditare i corrispettivi connessi all'esecuzione del contratto;
- Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).

La fattura deve obbligatoriamente riportare il prezzo offerto in sede di affidamento per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test e l'ordinativo di fornitura emesso da questa Azienda.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporta la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'Azienda Ospedaliera.

11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 4, e 7, D.Lgs. n. 231/2002, il pagamento delle fatture è effettuato, salvo motivi ostativi, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma, mediante ordinativi di pagamento.

Le fatture devono essere emesse in base alle normative vigenti e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare all'Azienda, indicando il Codice Univoco Ufficio ed il codice CIG della procedura.

Con decorrenza dal 01/02/2020, è stata resa obbligatoria la trasmissione, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07/12/2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i loro fornitori e prestatori.

In relazione al suddetto obbligo di invio elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi, l'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante il codice identificativo Nodo Smistamento Ordini - NSO o codice PEPPOL.

Si precisa che non è consentita l'emissione di ordini e delle relative fatture se non con le descritte modalità.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata - oltre che al rispetto integrale da parte dell'Aggiudicatario di tutte le condizioni prescritte nel contratto e in ogni altro atto della procedura - al positivo esperimento delle verifiche di conformità quanti-qualitativa delle merci consegnate; in caso contrario il termine sopra indicato rimane sospeso a favore della Stazione Appaltante fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'Aggiudicatario.

Il verbale di verifica di conformità relativo a ciascun ordinativo di fornitura deve pertanto essere reso disponibile all'Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture entro il termine di dieci giorni dalla effettuata verifica.

Il termine di pagamento viene sospeso nel caso in cui pervengano all'Ufficio preposto alla liquidazione delle fatture formali segnalazioni da parte del Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione per segnalare disservizi circa la prestazione della fornitura, in quanto non espletata nel rispetto delle prescrizioni del contratto o di ogni altro atto della procedura.

Ai sensi della normativa vigente in materia, la liquidazione delle fatture rimane, altresì, subordinata all'acquisizione di regolare DURC attraverso lo sportello telematico dedicato degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o di strumenti, seppur diversi dal bonifico bancario o postale, comunque idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo dovuto in dipendenza dell'affidamento in oggetto.

13. PENALI

Salvo i fatti imputabili all'Amministrazione ed i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione in merito e relativa documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente), qualora non vengano rispettate le tempistiche e le condizioni minime previste nel contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini prescritti nel Capitolato Speciale o al diverso termine riprogrammato, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione contraente può applicare una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto;
- b) nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti gravi conseguenze per l'attività sanitaria della U.O. interessata, l'Azienda, nella persona del Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altro Operatore Economico che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate al Fornitore inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Stante quanto sopra, è fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nello stesso.

14. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali previste devono essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

In tal caso il Fornitore può controdedurre per iscritto alla medesima Amministrazione richiedente entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento devono essere indicate almeno:

- il nominativo del Referente e/o R.U.P. e del Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione;
- il riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 13 del presente contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione procede all'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di una nota di addebito nei confronti del Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione può applicare al Fornitore le penali di propria competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto del contratto;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- tentativo di frode;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora, dopo due formali richiami, l'Operatore Economico non rispetti il termine di consegna della merce;
- mancata corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di affidamento;
- perdita in capo all'Operatore Economico dei requisiti di ordine generale e speciale previsti a pena di esclusione/risoluzione del contratto;
- perdita nei prodotti offerti dei requisiti minimi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico;
- fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell'Azienda committente;
- quando il Fornitore non abbia provveduto alla richiesta dell'Azienda committente di sostituzione parziale o totale della merce consegnata o quando, anche dopo avere proceduto in tal senso, anche la merce sostituita abbia dato luogo a reclami;
- cessazione di attività, concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale, atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- sopravvenuta definizione di una procedura centralizzata avente ad oggetto i medesimi beni di cui alla fornitura in oggetto;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte del rapporto contrattuale;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3, L. n. 136/2010;
- applicazione dell'art. 2, co. 2, L.R. n. 15/2008, ai sensi del quale *"I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata"*;
- violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- ipotesi di cui all'art. 122., co. 2, D.Lgs. n. 36/2023;
- tutti gli altri casi in cui la risoluzione del contratto sia espressamente prevista nella documentazione della procedura di appalto.

Nei casi espressamente sopra indicati il contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione e ciò comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Operatore Economico.

Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non

abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del Fornitore.

Nel caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni su di lui gravanti.

La risoluzione si verifica di diritto a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della dichiarazione con la quale l'Azienda committente comunica di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento del deposito cauzionale, a titolo di penale, l'Operatore Economico è tenuto al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

16. SOSTITUZIONE E AFFIANCAMENTO DI PRODOTTI

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario modificare la composizione del lotto sostituendo o affiancando un prodotto con un altro prodotto omologo (ma, ad esempio, più innovativo o con diverso confezionamento: ml/pezzi/test per flacone/confezione), il fornitore può chiedere di sostituire o affiancare il bene a suo tempo offerto con uno diverso, purché omologo e con un prezzo pari o inferiore per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test; nel caso in cui l'ARNAS Garibaldi, previo formale assenso da parte del sanitario interessato e della Farmacia Ospedaliera, ritenga soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra, il bene diverso ma omologo e con prezzo pari o inferiore per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test può essere fornito, ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, in sostituzione o in alternativa rispetto a quello a suo tempo offerto.

17. VARIAZIONI DI TITOLARITÀ

Qualora, durante il periodo di validità contrattuale, il Fornitore perda l'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, lo stesso Fornitore è tenuto a comunicare l'intervenuta variazione e ad indicare l'Operatore Economico che potrebbe subentrare al suo posto nella Fornitura del medesimo prodotto, in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione.

L'Operatore Economico indicato può subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel contratto, nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti della procedura di affidamento nonché a condizione di confermare il prezzo già praticato per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test dal precedente Fornitore.

La indisponibilità a praticare le soprariportate condizioni può comportare la risoluzione del contratto.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione del Fornitore, quest'ultimo, per ragioni di cessazione del rapporto con il Produttore/Distributore della merce offerta in sede di affidamento, può chiedere di sostituire il bene a suo tempo offerto con uno di diversa marca, purché omologo e con un prezzo pari o inferiore per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test; nel caso in cui l'ARNAS Garibaldi, previo formale assenso da parte del sanitario interessato e della Farmacia Ospedaliera, ritenga soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra, il bene di diversa marca ma omologo e con prezzo pari o inferiore per singolo ml/pezzo di prodotto o per singolo test può essere fornito, ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, al posto di quello a suo tempo offerto, consentendo, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

18. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma secondo del presente articolo tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

19. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione deve verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, co. 4, e 114, D.Lgs. n. 36/2023, la corretta esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle eventuali penali.

Il Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione, giusta art. 31, co. 2, lett. n), allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, dopo la comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Esecutore.

20. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della salute e della sicurezza e sull'assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle caratteristiche dei detti luoghi ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

21. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione

del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103, D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante, ex art. 119, co. 16, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

22. GARANZIA DEFINITIVA

Preordinatamente alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario di ciascun lotto deve presentare una garanzia c.d. definitiva, costituita ex art. 117, D.Lgs. n. 36/2023, nella misura di cui all'art. 53, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale).

La garanzia in argomento deve essere costituita, a scelta del contraente, in una delle seguenti forme:

- a) cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da indirizzare al numero di conto corrente di seguito indicato: Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT60C010051690000000218900;
- b) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie accedendo ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento di cui al link <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co. 1, D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d), D.Lgs. n. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023, da ultimo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, Codice Civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2, Codice Civile;

- l'operatività della stessa garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata presentazione della garanzia in parola entro il termine di venti giorni dalla relativa richiesta determina la decadenza dell'affidamento *ex art. 117, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023*.

23. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A PERSONE O COSE

L'aggiudicatario di ciascun lotto, prima della stipulazione del contratto, deve presentare una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose arrecati a causa della esecuzione della fornitura in somministrazione oggetto del contratto o in qualunque modo ad essa ricollegabili o riconducibili, con un massimale dedicato almeno pari a € 1.500.000,00 per sinistro e una durata almeno pari a quella dell'affidamento; le suddette polizze devono coprire anche le ipotesi di malattia, infortunio, invalidità permanente e morte.

L'operatore economico assume quindi ogni responsabilità per danni a persone o cose subiti dalla stazione appaltante, da terzi o dallo stesso personale a qualsiasi titolo impiegato dall'operatore economico nell'esecuzione dell'appalto e arrecati per fatto dell'operatore economico medesimo o del personale di cui questi si avvale.

La stazione appaltante non è responsabile neppure dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico potrebbe subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.

Si conviene in merito che qualsiasi eventuale onere si ritiene già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza assicurative di cui sopra, l'aggiudicatario di ciascun lotto può dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, integrata e/o modificata, producendo la relativa appendice al contratto esistente, emessa dalla compagnia assicurativa in favore dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

In ogni caso, dal contratto di assicurazione stipulato *ex novo* o dalla appendice prodotta a integrazione del contratto preesistente deve necessariamente evincersi tutto quanto di seguito dettagliato:

- 1) espresso riferimento all'oggetto della polizza assicurativa richiesta, individuato con la seguente dicitura *“Procedura negoziata senza bando ex art. 50, co. 1, lett. e), articolata in tre lotti e da esperirsi con RDO in modalità aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico, per la fornitura in somministrazione, per la durata di mesi ventiquattro, di medicinali allergeni e dispositivi medici accessori. Lotto n. ___ - CIG: _____.”*;
- 2) espressa indicazione della previsione di un massimale dedicato almeno pari a € 1.500.000,00 per sinistro;
- 3) espressa indicazione della durata della polizza assicurativa in misura almeno pari a quella dell'affidamento. Qualora la natura della polizza assicurativa sia incompatibile con la durata dell'affidamento, l'aggiudicatario, almeno dieci giorni prima della scadenza della polizza stessa, è obbligato a presentare copia della relativa quietanza di rinnovo o di nuova polizza assicurativa, pena la risoluzione del contratto;
- 4) espressa previsione di operatività della polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose arrecati a causa della esecuzione della fornitura in somministrazione oggetto del contratto o in qualunque modo ad essa ricollegabili o riconducibili.

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato Speciale si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

24. DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente contratto e relativi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal D.Lgs. n. 178/1991, dal Decreto del Ministero della Sanità del 13/12/1991 - *“Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni”*, dalla Determina AIFA DG/2130/17, dalla Determina AIFA DG/1334/21 e successive Determine AIFA DG/98/2022, DG/442/2023 e DG 34/2024 e, infine, dalla normativa vigente e sopravvenuta in materia.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferimento a quanto previsto dai regolamenti aziendali e dalla normativa vigente e sopravvenuta in materia.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente fornitura è competente il Foro di Catania.

26. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura in oggetto è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto deve essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", di cui al seguente link:

<https://www.ao-garibaldi.ct.it/trasparenza/default.aspx>

L'Aggiudicatario deve altresì impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni prescritte nel Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento, costituisce eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittima l'ARNAS a pretendere il ristoro dei danni subiti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii., del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

I dati oggetto di trattamento sono specificati nel Modello di Domanda di Partecipazione allegato al Disciplinare di Gara e negli ulteriori documenti di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi, garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) - in inglese: Data Protection Officer (D.P.O.) - è il Dott. Davide Morales, contattabile all'indirizzo Email: dmorales@arnasgaribaldi.it

Il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora le informazioni richieste non vengano fornite non è dunque possibile prendere parte alla procedura.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari (di trattamento di dati personali), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c), Regolamento UE n. 2016/679.

I dati possono essere eventualmente trattati per attività strumentali alle finalità sopra indicate anche da soggetti pubblici e privati diversi dal Titolare, di cui quest'ultimo può avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati sono conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, par. 1 e 4, Regolamento UE n. 2016/679.

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre al diritto di opporsi al loro trattamento e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

29. CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) non costituisce in nessun caso rinuncia dell'Amministrazione all'esercizio dei propri diritti che la Medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

(Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2, L. n. 241/90 e ss.mm.ii.)

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Giammanco (firma)

L'Appaltatore (firma)

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

- 2. Oggetto dell'appalto;
- 2.1. Durata;
- 2.2. Revisione prezzi;
- 3. Corrispettivi contrattuali dovuti;
- 4. Requisiti tecnici dei prodotti;
- 5. Prestazioni e servizi connessi alla fornitura;
- 6. Obbligazioni specifiche del fornitore;
- 8. Consegna della merce;
- 10. Verifica di conformità della merce consegnata;
- 11. Modalità di fatturazione e pagamento;
- 12. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 13. Penali;
- 14. Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali;
- 15. Clausola risolutiva espressa;
- 16. Sostituzione di prodotti
- 17. Variazioni di titolarità
- 18. Brevetti industriali e diritto d'autore;
- 22. Garanzia definitiva;
- 23. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone o cose;
- 25. Definizione delle controversie;
- 26. Spese contrattuali;
- 27. Codice di comportamento e patto di integrità;
- 28. Trattamento dei dati personali;
- 29. Clausola finale.

L'Appaltatore (firma)